



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Don L. Milani"

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Via Ortona, 8 - 66034 LANCIANO (CH)

Tel. 0872/717140-713427 - cod.fisc: 81006770697 – cod. mecc. CHIC839002

-mail: chic839002@istruzione.it - PEC : chic839002@pec.istruzione.it

sito internet: <http://www.comprensivodonmilanilanciano.edu.it>

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON LORENZO MILANI"-LANCIANO
Prot. 0017143 del 29/11/2024
VII (Uscita)

**Ai docenti a tempo determinato
tramite registro elettronico - bacheca
docenti**

Al personale di segreteria

Al l'Albo on line

Al Sito dell'Istituto

**OGGETTO: informativa ferie docenti con contratti a tempo determinato – fruizione durante la
sospensione delle attività didattiche a.s. 2024/25.**

PREMESSA NORMATIVA

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/21.

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1 comma 54 prevede, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola. Il comma 55 inoltre precisa che è consentita la monetizzazione delle ferie "limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale di fruire delle ferie".

L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024 mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie di cui sopra nei periodi di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che diversamente perderà diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva.

INFORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE

Pertanto, alla luce della premessa normativa sopra riportata, si ricorda al personale a T.D. (con esclusione del personale al 31 agosto) che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Tutto il personale docente assunto a tempo determinato (con incarico breve e saltuario ovvero sino al 30 giugno) è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni come da calendario scolastico regionale a.s. 2024/25 o nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (a esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o per gli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.1 della Legge n. 228 del 2012.

Si comunica che, in assenza di domanda volontaria, si incorre nella perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva.

Tanto per opportuna informazione al lavoratore, con la presente si considera espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Barbara GASPARI

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*